

Codice A1409D

D.D. 29 gennaio 2024, n. 50

Modifica della D.D. n. 1358 del 21/09/2021 per la sostituzione del CENTRO MEDICO DELLA VALLE s.r.l. con CERBA HEALTHCARE PIEMONTE M.D. s.r.l. con sede operativa in Via Pietro Micca, 2 Alba (CN).



ATTO DD 50/A1409D/2024

DEL 29/01/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400B - SANITA'

A1409D - Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare

OGGETTO: Modifica della D.D. n. 1358 del 21/09/2021 per la sostituzione del CENTRO MEDICO DELLA VALLE s.r.l. con CERBA HEALTHCARE PIEMONTE M.D. s.r.l. con sede operativa in Via Pietro Micca, 2 Alba (CN).

Premesso che:

- la tutela sanitaria delle attività sportive rientra tra gli obiettivi del S.S.N. e tra i compiti delle Aziende ASL previsti dalla L.833/78 l'art. 14 individua la Medicina dello Sport e la tutela sanitaria;
- l'art.5, ultimo comma, della legge 29.2.1980 n° 33 stabilisce che i controlli sanitari ai fini delle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva siano effettuati "oltre che dai medici della Federazione Medico Sportiva Italiana, dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalità fissate dalle Regioni d'intesa con il CONI e sulla base di criteri generali che saranno adottati con decreto del Ministro della Sanità";
- con decreto 18.2.1982 il Ministero della Sanità ha definito i criteri tecnici per i controlli sanitari cui devono essere sottoposti coloro che intendono svolgere o svolgono attività sportiva agonistica, individuando altresì la tipologia degli accertamenti clinico-strumentali per ogni singolo sport;
- la Regione Piemonte, ai sensi della sopra richiamata normativa, con le LL.RR. 25.3.1985, n°22 e 12.6.1987, n° 33 ha stabilito che gli accertamenti diagnostici e le certificazioni connesse con la tutela sanitaria delle attività sportive, aventi finalità agonistiche dilettantistiche e semiprofessionistiche siano eseguiti "di norma, nell'ambito delle strutture sanitarie gestite direttamente dalle Aziende ASL o presso istituzioni sanitarie ritenute idonee, secondo i criteri stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio Regionale, assunti d'intesa con il CONI e convenzionate dalle ASL anche ai fini degli accertamenti e del rilascio della certificazione";
- il Consiglio Regionale con deliberazione n° 206-C.R.4744 del 26.3.1996 ha determinato i requisiti che devono possedere le strutture private per ottenere la idoneità ad effettuare gli accertamenti previsti nelle Tabelle A e B, di cui all'allegato 1 del D.M. 18.2.1982;

Considerato che:

il CENTRO MEDICO DELLA VALLE s.r.l., Via Pietro Micca, 2 ALBA (CN) - aveva ottenuto l'idoneità ad effettuare gli accertamenti finalizzati al rilascio dei certificati di idoneità alla pratica sportiva agonistica con determinazione n. 1358 del 21/09/2021.

Vista la nota del 22/01/2024 della CERBA HEALTHCARE PIEMONTE M.D. s.r.l. a firma del Legale Rappresentante Dott. Federico Cataldo, con la quale viene richiesta la voltura delle autorizzazioni sanitarie del CENTRO MEDICO DELLA VALLE s.r.l. a favore della CERBA HEALTHCARE PIEMONTE M.D. s.r.l. ;

Visto l'atto di fusione Rep. n. 18954 Racc. 12.247 del 22/12/2023 a firma dell'Avv. Giovanni Ricci, notaio in Milano;

Visto il parere favorevole del verbale n. 15 del 22/01/2024 redatto dalla Commissione di Vigilanza dell'ASL CN2;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- le LL. 26.10.71, n° 1099, 23.12.1978, n°833 e 29.2.1980, n°33;
- il D.M. 18.2.1982;
- le LL.RR. n° 22/85 e n° 33/87;
- la D.C.R. n° 206-4744 del 26.3.1996;
- la L.R. n° 23/08;
- la D.D. n.1358 del 21/09/2021;

determina

di modificare la D.D. n. 1358 del 21/09/2021 già rilasciata a favore del CENTRO MEDICO DELLA VALLE s.r.l. con sede in Via Pietro Micca, 2 ALBA (CN), per l'effettuazione degli accertamenti finalizzati al rilascio dei certificati di idoneità alla pratica sportiva agonistica, ai fini anche di accordi convenzionali con le ASL, sostituendo il predetto Centro con CERBA HEALTHCARE PIEMONTE M.D. s.r.l., avente identica sede, per lo svolgimento delle predette funzioni già autorizzate con la sopra citata determinazione.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D. Leg.vo 33 del 14.3.2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BUR, ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1409D - Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria
e sicurezza alimentare)
Firmato digitalmente da Bartolomeo Griglio